

Strutture fotovoltaiche – Interventi di minore rilevanza sismica

Per quanto riguarda le strutture di sostegno per moduli fotovoltaici (tracker) esse saranno costituite di un sistema modulare di strutture che offre la possibilità di assemblaggio per i moduli fotovoltaici esistenti oggi sul mercato. Si tratterà di una struttura metallica costituita essenzialmente da:

- Pali infissi al suolo in acciaio zincato a caldo S355 con certificato di ispezione CE 3.1 e dichiarazione di conformità alla zincatura a caldo secondo EN 1461;
- Traverse fissate al sostegno costituite da profili integrati da scanalature per un facile montaggio;
- Viteria classe 8.8 con rivestimento speciale anticorrosione;
- Morsettiere in alluminio con vite a sfera antirapina in acciaio inox.

Come indicato nella relazione tecnica ci saranno:

- 37 trackers che ospiteranno 28 moduli (superficie singolo tracker di circa 90 mq)
- 60 tracker che ospiteranno 42 moduli (superficie singolo tracker di circa 135 mq)
- 152 trackers che ospiteranno 56 moduli (superficie singolo tracker di circa 180 mq)

Le strutture avranno un'altezza inferiore di 3 metri.

La tipologia di costruzione è ricompresa tra gli "interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici" (art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) ai sensi dell'Allegato 1 della D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1814, "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020".

Ai sensi dell'art. 94-bis, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli "interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" sono esclusi dall'obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del medesimo decreto, ma si provvederà al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello Unico del Comune ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e come indicato nel modello MUR A.1 / D.1 al punto B il deposito NON è contestuale alla richiesta di titolo edilizio.